

(N. 2549)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 luglio 1952*  
(V. Stampato N. **520-185**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 LUGLIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralecia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono straleciati.

## ALLEGATO

## DECRETO LEGISLATIVO

16 APRILE 1948, N. 439.

*Impugnabilità con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234.*

## Art. 1.

Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, e prorogato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell'articolo 524 del Codice di procedura penale.

## Art. 2.

Il ricorso dev'essere presentato alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne rilascia ricevuta, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla stessa Corte, munito di mandato speciale nelle forme stabilite dall'articolo 136, comma secondo, del Codice di procedura penale.

Il predetto termine decorre anche contro colui che è stato condannato in contumacia, sebbene non gli sia stata notificata la sentenza di condanna.

Nell'interesse del condannato in contumacia la dichiarazione del ricorso può essere presentata, salvo quanto è disposto nell'articolo 193 del Codice di procedura penale, dal difensore che ha assistito il condannato stesso nel giudizio innanzi al Tribunale militare straordinario, anche se non munito di alcun mandato.

Il difensore predetto è anche autorizzato a presentare i motivi del ricorso ed a rappresentare il condannato nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

## Art. 3.

Il cancelliere della Corte di cassazione, appena presentato il ricorso, richiede d'ufficio gli atti del procedimento e la copia della sentenza impugnata e notifica al difensore un avviso con cui gli è data notizia che gli atti e la sentenza sopraindicati si trovano depositati nella cancelleria della stessa Corte e che può esaminarli, estrarne copia e presentare nuovi documenti.

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, possono essere presentati i motivi, se questi non furono indicati nell'atto del ricorso e possono essere aggiunti altri motivi a quelli già presentati.

## Art. 4.

Trascorso, rispetto a tutti i ricorrenti, il termine fissato nel comma secondo dell'articolo precedente, si adottano i provvedimenti indicati nell'articolo 534 del Codice di procedura penale.

## Art. 5.

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale militare straordinario, la Corte di cassazione demanda il nuovo giudizio al giudice competente, secondo le norme vigenti, il quale deve essere designato nella stessa sentenza di rinvio.

## Art. 6.

Il ricorso può essere nuovamente proposto qualora la Corte di cassazione lo abbia già dichiarato inammissibile prima della entrata in vigore del presente decreto.

Per i ricorsi già proposti e non ancora decisi, il difensore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può chiedere al presidente della Corte di cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'articolo 201 del Codice di procedura penale. Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'articolo 534 del Codice predetto.

## Art. 7.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si osservano le norme del Codice di procedura penale.